



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

**Disegno di legge concernente “Norme per l’integrazione sociale delle persone con disturbo mentale. Abrogazione della legge regionale 27 agosto 1992, n. 15 (Nuove norme inerenti provvidenze a favore degli infermi di mente e dei minorati psichici residenti in Sardegna)”.**

## **Relazione illustrativa**

### **Premesse normative**

La legge regionale n. 23 del 2005 all’art. 48 ha previsto che la Regione disciplini il riordino delle provvidenze economiche a favore di talassemici, emofilici e linfopatici di cui alla legge regionale 25 novembre 1983, n. 27, dei neuropatici ex articoli 1 e 2 della legge regionale 8 maggio 1985, n.11, e successive modifiche ed integrazioni, dei soggetti affetti da neoplasie maligne di cui alla legge regionale 11 maggio 2004, n. 6, e successive modifiche e integrazioni; la Regione disciplina, inoltre, la realizzazione degli interventi a favore dei sofferenti mentali di cui alle leggi regionali 6 novembre 1992, n. 15, e 30 maggio 1997, n. 20, e delle persone con disabilità ex articolo 92 della legge regionale 28 maggio 1985, n. 12.

Inoltre l’art. 27 della L.R. n. 23 del 2005 ha definito la compartecipazione dei destinatari degli interventi alla spesa: 1. I soggetti destinatari dei servizi e degli interventi sociali partecipano alla spesa sostenuta per la erogazione degli interventi previsti dal programma personalizzato secondo criteri di solidarietà e di progressività; sono esclusi dalla compartecipazione alla spesa i soggetti con posizioni economiche inferiori ad una soglia minima determinata dalla Regione. 2. La compartecipazione alla spesa è determinata sulla base della valutazione della situazione economica degli aventi diritto e concerne la generalità dei servizi ed interventi del sistema integrato.

### **Relazione**

L’obiettivo del processo di riforma avviato è quello di riqualificare l’assistenza rivolta alle persone con disturbo mentale, avviare un percorso ispirato ad un approccio alla cura della malattia mentale in cui gli aspetti medici dei disturbi psichiatrici si integrano con gli aspetti psicosociali e in cui l’oggetto dell’indagine è la storia della persona, gli stili comportamentali ed affettivi. Il progetto personalizzato adottato previa valutazione di un’equipe multiprofessionale e con la partecipazione del beneficiario, vuole essere lo strumento di riferimento per il sostegno sociale in quanto, dotato di specifico budget, consente di attivare servizi e attività specifici rispetto al bisogno rilevato. Si introduce un nuovo approccio al sostegno della persona fragile che non prevede il sussidio economico ma le attività necessarie alla riabilitazione e alla costruzione di una vita autonoma della persona con disturbo.

Il gruppo di lavoro costituito con i professionisti del settore sanitario e sociale ha proposto un’impostazione della norma che consenta di superare gradualmente il modello attuale di sostegno al reddito, prevedendo l’applicazione della norma dal 2023, onde consentire l’adozione delle necessarie deliberazioni e linee di indirizzo, e prevedendone l’applicazione solo con riferimento ai nuovi accessi. La norma transitoria consente



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

infatti di lasciare invariata, eccezione fatta per l'introduzione della valutazione economica in base all' ISEE, la modalità del sussidio economico già riconosciuta.

L'art. 1 enuncia le finalità e l'oggetto della norma proposta cioè quella di promuovere l'integrazione sociale delle persone con disturbo mentale residenti nel territorio regionale, favorendo la realizzazione di interventi e prestazioni socio assistenziali finalizzati alla realizzazione di progetti di accompagnamento alla vita autonoma. Gli interventi sono realizzati, in armonia con i principi generali del sistema integrato dei servizi alla persona, con il coinvolgimento attivo dei beneficiari, sulla base della valutazione multidimensionale della persona, la predisposizione di un progetto personalizzato e la definizione del relativo budget.

Al fine di non creare rigidità nel processo di presa in carico delle persone con disturbo mentale, in questo articolo e in altri seguenti, si invia a specifica deliberazione la disciplina di dettaglio con applicazione della stessa a partire dall'anno 2023.

Si prevede inoltre che sempre nel rispetto della L.R. n. 23 del 2005 gli enti locali dell'ambito e l'azienda sanitaria competente descrivano nel piano locale unitario dei servizi gli interventi previsti dalla deliberazione di Giunta regionale attivati nel proprio territorio.

L'art. 2 disciplina i requisiti per l'accesso agli interventi cioè che la persona con disturbo mentale sia assistita dai competenti servizi di tutela della salute mentale, ovvero dai dipartimenti di salute mentale nelle loro articolazioni per adulti e minori. Con specifica deliberazione, a partire dall'anno 2023, saranno definiti i criteri di attivazione dei progetti personalizzati tenendo conto dello stato di bisogno rilevato tramite ISEE.

Si specifica inoltre nel periodo in cui la persona usufruisce di un servizio residenziale i cui oneri siano a carico del Servizio Sanitario Regionale o di altro soggetto pubblico non è possibile l'attivazione del presente intervento.

In merito all'assegnazione delle risorse regionali l'art. 3 conferma le attuali modalità di assegnazione agli enti locali.

Rispetto al progetto personalizzato, nell'art. 4 viene descritto chi e come lo si definisce. Previa valutazione dell'equipe multidisciplinare viene definito il bisogno assistenziale e terapeutico in base al quale insieme alla persona interessata si definisce la progettazione degli interventi nei limiti del budget assegnato e tenendo conto dei servizi attivi nel territorio di riferimento. I progetti personalizzati sono definiti annualmente e vanno in continuità con rivalutazione annuale, possono essere gestiti in forma diretta o indiretta. Nella prima modalità il comune eroga i servizi progettati, nella seconda il beneficiario acquista i servizi e rendiconta le spese sostenute nell'ambito del progetto.

Con l'art. 5 per l'aggiornamento delle patologie comportanti disturbo mentale si rinvia a deliberazione della Giunta regionale.

Per garantire un coordinamento tra i servizi sanitari e sociali nell'art. 6 si prevede che la Direzione generale delle Politiche Sociali costituisca un tavolo regionale permanente tra i referenti dei servizi sanitari dei dipartimenti di salute mentale e i referenti dei servizi sociali comunali degli ambiti PLUS. Il tavolo potrà definire delle linee operative che consentiranno di garantire uniformità di applicazione della norma sul territorio regionale.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

L'art. 7 è stato previsto per garantire un'introduzione graduale del nuovo modello. Si prevede che possa essere mantenuto, esclusivamente a favore di chi ne risultava già beneficiario al momento dell'entrata in vigore della legge e in continuità con l'anno precedente, il sussidio economico rideterminato in ragione dell'applicazione dell'ISEE. Analogamente si prevede la conservazione del beneficio del pagamento delle rette di ricovero originariamente previsto dall' articolo 1, comma 1, lett. b), della legge regionale 22 ottobre 1987, n. 44, esclusivamente a favore di chi ne risultava già beneficiario al momento dell'entrata in vigore della legge.

L'art. 8 prevede che le disposizioni derivanti dall'applicazione della presente legge sono valutate in euro 35.000.000 per gli anni 2023 e 2024 e si provvede, per gli stessi anni, mediante utilizzo delle risorse già destinate a tali finalità recate dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 34, comma 4, lettera g), della legge regionale n. 2 del 2007 e s.m.i. (missione 12, programma 2, titolo 1, capitolo SC05.0666). Per gli anni successivi al 2024 si provvede, con legge di approvazione di bilancio dei singoli esercizi finanziari.

L'art. 9 abroga la legge regionale n. 15 del 1992 s.m.i., la nuova legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS) ma considerate le necessarie adozioni delle deliberazioni di Giunta (tipologie di interventi attivabili -art. 1, scaglioni ISEE e riparametrizzazione dell'importo riconoscibile -art. 2, aggiornamento patologie -art. 5) e la comunicazione e condivisione delle stesse con il territorio, si prevede l'applicazione effettiva della nuova modalità attuativa dall'anno 2023.